

Costituzione della Repubblica Italiana (Art. 121)

Art. 121.

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative [e regolamentari] ⁽¹⁾ attribuite alla Regione [\[Cost. 117\]](#) e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione [\[Cost. 75, 83, 122, 123, 132, 138\]](#) e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere [\[Cost. 71\]](#) .

La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione [\[Cost. 118\]](#) , conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Le parole tra parentesi quadre sono state soppresse dall'[art. 1, L.Cost. 22 novembre 1999, n. 1](#) (Gazz. Uff. 22 dicembre 1999, n. 299).

⁽²⁾ Comma così sostituito dall'[art. 1, L.Cost. 22 novembre 1999, n. 1](#) (Gazz. Uff. 22 dicembre 1999, n. 299).
Il testo precedentemente in vigore così disponeva: «Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; promulga le leggi ed i regolamenti regionali, dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo centrale.».